

Riunione del 27 aprile 2006

Presidente: Avv. Antonio Ricciulli
Componenti: Avv. Massimo Rosi
 Avv. Costanza Acciai

CAF 33/06 - Appello dell'Ufficio di Procura Antidoping avverso la decisione della Commissione Giudicante Nazionale C.U. n. 2 del 13 marzo 2006 - tesserato CAU Parsiphal.

La CAF

- Letti gli atti ed esaminati i documenti
- Vista la propria ordinanza 27.4.2006 con la quale - sull'assenso di entrambe le parti, presenti in udienza - è stata modificata la composizione del collegio giudicante (art. 3 n. 2. R. Giur) causa grave infortunio occorso in pari data all'Avv. Thomas Martone
- Udite le parti e i Difensori in sede di discussione

OSSERVA

Con la decisione in epigrafe la CGN, premesso che l'atleta Parsiphal Cau - al termine dell'incontro di Campionato Nazionale Serie A2 Monini Spoleto / Prisma Taranto disputato a Spoleto in data 20 novembre 2005 - era risultato positivo al controllo antidoping per la presenza di metaboliti della cocaina e di metabolita di tetraidrocannabinolo (quest'ultimo in concentrazione superiore alla soglia limite di 15ng/ml) ne disponeva la squalifica per anni uno a far data dal giorno della sospensione cautelare (12.1.2006), con l'ulteriore misura di sottoporsi al programma RTP.

Premesso che *“L'accertamento eseguito dai competenti Organi, costituisce un inoppugnabile elemento probatorio di colpevolezza, laddove il rigore con il quale gli esami sono stati eseguiti, consente di affermare inequivocabilmente la presenza delle sostanze vietate dalle Norme Sportive Antidoping del Coni”*, nel valutare le ulteriori emergenze acquisite, rilevava e riteneva il primo Giudice:

- *che “l'atleta ha ammesso l'assunzione di cannabis, attraverso il fumo di una sigaretta risalente a 15 giorni prima delle analisi antidoping e di cui sopra, dichiarandosi, nel contempo, inconsapevole riguardo alla presenza di metaboliti della cocaina, non avendone fatto uso alcuno. Introduceva al riguardo, quale unica inconsapevole eventualità, la sua partecipazione ad una festa di compleanno la sera prima dell'incontro Monini Spoleto-Prisma Taranto, nel corso della quale sono state offerte, agli ospiti intervenuti, bevande già preparate e che egli, al pari degli altri invitati, ha consumato”*;

- che “l’assunzione per via orale della sostanza vietata, con riferimento ai metaboliti della cocaina, non può essere esclusa, ben potendosi ritenere compatibile con le dichiarazioni spontanee rese dall’atleta in sede di verbale di assunzione di informazioni e come ribadito in sede di dibattimento con le dichiarazioni spontaneamente rese dall’atleta”. Fatto, quest’ultimo “...riconosciuto peraltro dall’Ufficio della Procura Antidoping”;
- che la fattispecie all’esame fosse quindi riconducibile “...all’art. 19.5.2. comma 3 delle Norme sportive Antidoping, laddove il Legislatore, nella previsione normativa, introduce il concetto di “negligenza significativa”, che va interpretato nel non aver prestato una particolare attenzione nel proprio stile di vita, alla propria salute ed incolumità, imponendosi all’atleta una particolare attenzione a tutto ciò che gli viene offerto - cibi e bevande e quant’altro - tanto più se in un contesto amicale o di festeggiamenti. La “significativa negligenza” da ascrivere all’atleta Cau, che esclude il dolo specifico, va ancorata anche in ragione dell’ulteriore circostanza che l’atleta è stato convocato – e vi è prova documentale in atti – il giorno successivo a quello della partecipazione alla festa di compleanno, in occasione della quale egli ha fatto risalire la causa di cui al presente procedimento, che esclude che egli abbia potuto fare uso di sostanze vietate per migliorare la propria prestazione atletica”.

Alla luce di tali premesse, la CGN così concludeva: “Proprio in ragione del richiamato disposto normativo art. 19.5.2 delle Norme Sportive antidoping, la Commissione ritiene poter applicare la riduzione alla metà della sanzione prevista quale prima violazione e conseguentemente, la determinazione del periodo di squalifica dell’atleta Cau Parsiphal per anni 1 (uno), a far data dal giorno della sospensione cautelare, con l’ulteriore misura di seguire il programma di reintegrazione RTP di cui all’art. 19.10 citata Normativa, non potendosi tralasciare che, in ogni caso, l’atleta ha dichiarato di aver assunto consapevolmente cannabis, violazione rimasta assorbita dalla più grave”.

Avverso tale decisione proponeva rituale e tempestivo appello l’Ufficio di Procura Antidoping C.O.N.I. con ricorso datato 20.3.2006, lamentando l’inapplicabilità del citato art. 19.5.2. e insistendo per l’irrogazione della pena minima (squalifica per anni due) prevista ex art. 19.2. in caso di prima violazione.

L’atleta, costituitosi mediante deposito di comparsa, note difensive e documenti, insisteva per il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza impugnata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’appello è fondato e merita accoglimento.

Va innanzitutto precisato che il dato clinico emerso dalle analisi del Laboratorio antidoping della Federazione Medico Sportiva Italiana (cfr., in atti, il Rapporto di Prova prot. n. 2903/FMB/RST del 21.12.2005) non è stato in alcun modo confutato dall’odierno appellato, il quale da un lato ha rinunciato alle controanalisi e, dall’altro, ha ammesso sia nella fase d’indagine sia nel corso del giudizio (cfr., da ultimo, pag. 5 penultima riga delle note difensive depositate dall’Avv. Mandò in data 20.4.2006) di avere fatto “uso di stupefacenti”.

Altrettanto pacifico è che entrambe le sostanze rinvenute nei campioni biologici figurano ricomprese nella “Lista delle sostanze vietate e dei metodi proibiti” di cui all’art. 3 delle vigenti Norme sportive antidoping.

Ciò detto, pur dovendosi confermare il beneficio previsto ex art. 19.6.2. comma 1 Norme antidoping - secondo cui più violazioni riscontrate in esito a uno stesso controllo vanno giudicate come unica violazione, con applicazione della sanzione più grave - è di tutta evidenza che, a prescindere da ogni altra considerazione, intanto il primo Giudice avrebbe potuto applicare l’art. 19.5.2. Norme antidoping in quanto fosse stata dimostrata - con onere probatorio a carico dell’incolpato (commi 2 e 4) - sia l’assenza di colpa o negligenza significativa sia in qual modo la sostanza vietata fosse penetrata nell’organismo dell’atleta.

Orbene, non v’è dubbio che la prova in questione non sia stata in alcun modo fornita dall’appellato, tale non potendo ritenersi la libera affermazione secondo cui, la sera prima dell’incontro, egli avrebbe partecipato a una festa di compleanno “*nel corso della quale sono state offerte, agli ospiti intervenuti, bevande già preparate e che egli, al pari degli altri invitati, ha consumato*”; bevande nelle quali egli ha ipotizzato “*quale unica inconsapevole eventualità*” che fosse stata disciolta cocaina.

Ed invero, non si evince dal fascicolo un solo riscontro (orari, tempi, luoghi, nominativi dei presenti, documenti, testimonianze etc.) atto a suffragarla in concreto.

Vero è, come dedotto dalla Difesa dell’atleta, che quando l’onere della prova sia affidato a quest’ultimo o ad altra persona responsabile, per confutare una presunzione di colpevolezza o stabilire determinati fatti e circostanze, il grado della prova è basato sulla valutazione della probabilità (cfr. art. 2.1. Norme antidoping).

Ma è vero altrettanto che, difettando le condizioni per le quali le circostanze riferite possano assurgere anche al grado minimo di semplici presunzioni (con ciò intendendosi, infatti, le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato) manca, nel caso in esame, qualsivoglia elemento atto ad essere valutato *tout court*, pur se solo in termini probabilistici.

Trattandosi di prima violazione e in assenza delle circostanze eccezionali di cui all’art. 19.5. Norme antidoping, la fattispecie va dunque necessariamente soggetta al disposto dell’art. 19.2. che prevede - senza alternativa - la squalifica per anni due.

Le ragioni che precedono superano e assorbono ogni diversa questione sollevata dalle parti nelle rispettive difese.

P.Q.M.

in accoglimento dell'appello, delibera infliggere all'atleta Parsiphal CAU la pena della squalifica per anni due a far data dal giorno della sospensione cautelare, con l'ulteriore misura di sottoporsi al programma RTP.

F.to Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli

2.5.2006